



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE -**

La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati

dott. Filippo Labellarte

presidente

dott. Matteo Antonio Sansone

consigliere

dott. ssa Carmela Romano

consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **990** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2019**

tra

Michele de Meo, elettivamente domiciliato in Foggia, via Gramsci n. 13/d, presso lo studio dell'avv. Tiziana Cesareo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti -----

----- **appellante**

e

Fulvio De Girolamo, elettivamente domiciliato in Foggia, via Napoli n. 67, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso, ex art. 86 c.p.c. -----

----- **appellato**

Conclusioni: all' udienza del 17 dicembre 2021, i difensori delle parti hanno concluso come da relativo verbale.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3218/18 del 19.12.18, il Tribunale di Foggia ha respinto l'opposizione proposta da Michele de Meo avverso l'atto di precetto notificatogli da Fulvio De Girolamo per il pagamento della somma di €30.887,35 ed ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese processuali.



Con citazione del 5.6.19, ha proposto appello avverso la sentenza Michele de Meo, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione a precetto.

Si è costituito Fulvio De Girolamo, eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo ed inosservante del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., e nel merito chiedendone il rigetto.

All'udienza del 17.12.21, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Sono infondate e, perciò, da respingere entrambe le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità dell'appello, per tardività e violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c.

Quanto alla prima, non può condividersi la tesi dell'appellato, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata validamente notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 9.1.19, sì da risultare superato il termine ex artt. 325 e 326 c.p.c. di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, essendo l'appello stato proposto il 5.6.19.

Bisogna anzitutto muovere dal principio, ormai acquisito al diritto vivente, secondo cui la notificazione ex art. 143 c.p.c. è legittima solo quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole possa attribuirsi al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche (non solo anagrafiche), tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi.

Pertanto, i presupposti legittimanti la notifica a norma dell' art. 143 c.p.c. non sono il mero dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il solo possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza (in termini, Cass. 40467/21).

Ne consegue che il mancato concreto compimento delle indagini e delle ricerche volte ad accertare lo stato di irreperibilità del notificando rende la notificazione ex art. 143 c.p.c. inidonea al perseguimento del suo scopo e conseguentemente illegittima (Cass. 32444/21, che richiama i precedenti n. 17964/14 e 15948/17; 10983/21).

Ebbene, poiché, nel caso di specie, è pacifico che l'appellato non abbia neppure tentato di notificare la sentenza presso il domicilio digitale del de



Meo, corrispondente all'indirizzo PEC che ciascun avvocato deve indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (secondo la previsione di cui al d.l. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con mod. in l. n. 221 del 2012, come mod. dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014), ed agevolmente ricavabile dal registro Ini-Pec (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata) o dal ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), oltre che indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la notifica ex art. 143 c.p.c. è senz'altro invalida, per non aver il notificante dimostrato di aver conformato la propria condotta ai doveri di diligenza e buona fede per vincere l'ignoranza circa il domicilio (nel caso di specie, digitale) del notificando.

Sarebbe, infatti, bastato consultare uno dei registri pubblici normativamente indicati per conoscere il domicilio digitale dell'appellante, senza aggravio di costi, anzi con notevole risparmio di spesa e tempo, attesa l'estrema semplicità della notifica telematica.

Non avendolo fatto, è evidente che le ricerche del notificante non possano dirsi adeguate, per essere stato del tutto omesso il tentativo di notifica presso il domicilio digitale.

Né v'è ragione per limitare la nozione di domicilio rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c. al solo domicilio fisico.

L'art. 143 c.p.c., infatti, nel prevedere la notifica di un atto mediante deposito di copia dello stesso nella casa comunale dell'ultima residenza o, se ignota, del luogo di nascita del destinatario solo "se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio" del notificando, fa rinvio alla nozione giuridica di (residenza, dimora e) domicilio, a sua volta ricavabile dalla disciplina vigente al momento della notifica.

E che tale rinvio sia "mobile" o "dinamico", cioè capace di adeguarsi all'evoluzione normativa, si ricava dal fatto che la norma non richiama una determinata disposizione di legge, come avviene nei casi di rinvio cd. statico, che comporta una sorta di incorporazione della disposizione oggetto del rinvio in quella rinviante, tale per cui le vicende della prima non si riflettono sul rinvio stesso (di qui la denominazione di "statico").

Dopo tutto, solo un rinvio "dinamico", ovvero ad una nozione di (residenza, dimora e) domicilio costantemente raccordata con il contesto normativo di riferimento, è in grado di assicurare che il ricorso alla notifica ex art. 143 c.p.c. resti, come richiesto dal diritto vivente, una modalità residuale di notificazione degli atti, legittima solo quando sia oggettivamente impossibile conoscere, con l'ordinaria diligenza, tutti i luoghi nei quali - *de iure condito* - è presumibile attendersi che possa reperirsi il notificando.



In mancanza di tale raccordo tra l'art. 143 c.p.c. e le fonti di riferimento, finirebbe per essere compromesso il giudizio di adeguatezza delle ricerche che legittima il ricorso alla notifica in parola.

Pertanto, non potendo - per quanto sinora detto - prescindersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 143 c.p.c., da una nozione di domicilio che sia allineata con l'evoluzione normativa, è evidente come questa debba includere, per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 170 cpc (al difensore costituito), anche il "domicilio digitale" di cui al citato art. 16 sexies d.l. n. 179 del 2012.

Peraltro, opinare diversamente significherebbe ammettere la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. anche quando non ricorra l'irreperibilità oggettiva del notificando, essendo generalmente possibile individuare il domicilio digitale di un avvocato con l'uso della comune diligenza, tramite la mera consultazione di registri pubblici (salvi casi di impossibilità di procedere alla notifica a mezzo PEC per causa da addebitarsi al destinatario della notificazione).

D'altronde, l'evoluzione giurisprudenziale in tema di notificazioni dà ragione della sempre crescente rilevanza che si va riconoscendo al domicilio digitale, al punto da costituire ormai dato acquisito il principio per cui, in tema di notificazioni al difensore, a seguito dell'istituzione del cd. "domicilio digitale", la notificazione va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE, ancorché non indicato negli atti dal difensore medesimo (in termini, Cass. 9232/22, che richiama, quali precedenti, Cass. n. 14914 del 2018, n. 30139 del 2017, n. 17048 del 2017; 8583/22; 5055/22; 33806/21; 14140/19), pur senza elidere la prerogativa processuale della parte di eleggere domicilio fisico, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo ad essa destinati (Cass. 39970/21; 3557/21; 1982/20; 2942/19; 22892/15).

Dal che si è tratto il corollario che, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, nonostante l'indicazione della parte destinataria di un domicilio "fisico", è possibile procedere alla notificazione della sentenza d'appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata (PEC), poiché il c.d. "domicilio digitale", pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione, data la concorrenza delle due opzioni (tra le altre, Cass. 4584/22; 39970/21; 2460/21; SU 23620/18; 14914/18; 13224/18; 30139/17).

Ebbene, tornando al caso di specie, ritiene questa Corte che l'appellato abbia invalidamente notificato la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non avendo preliminarmente tentato di raggiungere il destinatario della notifica presso il suo domicilio digitale, che, oltre ad



essere stato indicato nell'atto di opposizione a precetto, era comunque facilmente conoscibile tramite uno dei suddetti registri (Ini-PEC o ReGIndE).

Né gioverebbe all'appellato obiettare che l'indicazione, da parte del de Meo, del proprio indirizzo pec fosse stato limitato alle comunicazioni di cancelleria, avendo la Cassazione ripetutamente precisato che il difensore, come non ha più l'obbligo di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai sensi del novellato articolo 125 c.p.c. (modificato dall'art. 45 bis, co. 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014), non ha neanche la facoltà di restringerne l'operatività alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass. 33806/21, cit.).

Pertanto, attesa l'inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve di impugnazione, l'appello risulta tempestivo, in quanto proposto in data **5.6.19** e, cioè, entro il termine ex art. 327 c.p.c. di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta in data **19.12.18**.

Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c.

La modifica dell'art. 342 cpc ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 cpc, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza



impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.

Venendo al merito, con un unico motivo di appello, si censurano l'illogicità, l'ingiustizia e la contraddittorietà della motivazione a fondamento del rigetto dell'opposizione a precetto, per aver il Tribunale erroneamente ritenuto che il precetto fosse rispettoso del contenuto dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bari con la quale era stata parzialmente accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione.

La censura è fondata e merita accoglimento.

Bisogna partire dai seguenti dati di fatto: con sentenza n. 2478/16 del Tribunale di Foggia, l'odierno appellante è stato condannato a pagare all'appellato la somma di €33.016,00, oltre interessi e spese giudiziali; proposto appello dal de Meo avverso tale sentenza, la Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 18.4.17, ha parzialmente accolto l'istanza di inibitoria dell'appellante, sospendendo l'efficacia esecutiva della sentenza per la somma eccedente €18.000,00; con atto dell'11.5.17, il de Girolamo ha intimato precetto al Di Meo, in forza della predetta sentenza, per la complessiva somma di €30.887,35, di cui €18.000,00 per "sorte capitale", €2.138,35 per interessi legali, €10.071,58 per spese del giudizio di primo grado, €315,00 per compensi di precetto, €47,25 per spese generali, €14,49 per cap, €82,88 per iva, €217,80 per spese di registrazione della sentenza.

Ebbene, dall'esame dell'ordinanza di parziale accoglimento dell'inibitoria emessa dalla Corte d'Appello barese emerge chiaramente che il collegio ha inteso tener ferma l'esecutività del titolo sino a €18.000,00, sospendendola per la parte eccedente tale importo.

E' quanto si desume univocamente dal combinato disposto del dispositivo ("*accoglie l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata limitatamente al pagamento della parte della somma eccedente euro 18.000,00*") e della motivazione dell'ordinanza,



laddove si ritiene che “*sussista il fumus per la sospensione della sentenza limitatamente alla parte della somma eccedente euro 18.000,00*”.

Ed invero, la Corte ha, in modo perspicuo, accolto la sospensione dell'esecutività dell'intera sentenza, senza distinguere tra il capo relativo alla decisione di merito (condanna al pagamento di €33.016,00) e quello inerente alle spese (condanna al pagamento di “*€6.600,00 per compensi, €348,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge*”), per l'importo eccedente €18.000,00, sicché l'esecuzione avrebbe potuto promuoversi solo fino a tale importo.

All'accoglimento dell'opposizione a precetto segue, in applicazione del principio generale di soccombenza, la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Michele de Meo, con citazione del 5.6.19, avverso la sentenza n. 3218/18 del 19.12.18 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza, accoglie l'opposizione a precetto proposta da Michele de Meo e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di Fulvio De Girolamo di agire *in executivis* nei confronti dell'appellante per un importo superiore a €18.000,00;
2. condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €4.835,00 per il primo grado ed in €3.777,00 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso, nella camera di consiglio in videoconferenza del 30 marzo 2022.

Il consigliere estensore
Carmela Romano

Il presidente
Filippo Labellarte

